



COMUNE DI TURI
PROVINCIA DI BARI

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI
A FAVORE DI PERSONE ED ENTI.**

(Approvato con deliberazione consiliare n.7 del 09/03/2005)

I N D I C E

CAPO I

FINALITÀ

- ART. 1- Individuazione dei settori di intervento.
ART. 2 - Soggetti beneficiari.
ART. 3- Limiti dell'intervento del Comune.
ART. 4 - Istanze presentate da enti e/o associazioni per finanziamenti comunali per l'attività ordinaria.
ART. 5 - Patrocinio gratuito.

CAPO II

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICO

- ART. 6 – Finalità.
ART. 7 - Presentazione istanza.
ART. 8 - Assegnazione contributo.
ART. 9 - Rideterminazione contributo.

CAPO III

ATTIVITÀ' SPORTIVE RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

- ART. 10 – Finalità.
ART. 11 - Presentazione istanze.
ART. 12 - Assegnazione contributo.
ART. 13 - Presentazione consuntivo.

CAPO IV

PROMOZIONE DEL SETTORE SCOLASTICO

- ART. 14 – Finalità.
ART. 15 – Interventi.
ART. 16 - Istanze per patrocinio.

CAPO V

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI, STORICI E TRADIZIONALI

- ART. 17 – Interventi.

CAPO VI

INTERVENTI STRAORDINARI

- ART. 18 - Iniziative varie.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 19 - Carta delle associazioni.
ART. 20 - Ricorsi - diniego di sovvenzioni.
ART. 21

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI D'INTERVENTO

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati sono i seguenti:
 - a) culturale e sviluppo economico, festa patronale;
 - b) attività sportiva e ricreativa del tempo libero;
 - c) promozione del settore scolastico;
 - d) tutela dei valori ambientali, storici e tradizionali.

2. Saranno, altresì, incentivate le iniziative finalizzate a:
 - promuovere la realizzazione di eventi ad elevata valenza socio-culturale per la comunità locale;
 - realizzare e sviluppare sinergie operative fra i soggetti dell'associazionismo e del privato sociale;
 - promuovere progetti ed iniziative sia a livello locale che in un contesto di integrazione con i programmi culturali della Comunità Europea.

ART. 2
SOGGETTI BENEFICIARI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:
 - a) persone fisiche, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) associazioni non riconosciute, comitati o pro-loco che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso le altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.
3. Nel presentare l'istanza, i soggetti di cui ai commi precedenti, dovranno dichiarare che il richiedente (persona fisica, Presidente o legale rappresentante) non fa parte dell'articolazione politica amministrativa di nessun partito.
4. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti i mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette e che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 3
LIMITI DELL'INTERVENTO DEL COMUNE

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese per le manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti beneficiari.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i destinatari di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna, in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposti e a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata, pena la revoca del contributo stesso.

ART. 4
ISTANZE PRESENTATE DA ENTI E/O ASSOCIAZIONI
PER FINANZIAMENTI COMUNALI
PER L'ATTIVITA' ORDINARIA

1. Per gli enti privati, le Associazioni, le Fondazioni, i Comitati, le Pro-loco che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale, l'istanza di concessione, redatta secondo il modello di cui all'allegato "A"), deve essere corredata per il primo anno da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività.
Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque per l'anno successivo a quello per il quale l'Ente e/o l'Associazione ha fruito del contributo comunale, oltre al bilancio preventivo e al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione relativa all'anno nel quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti, viene accordata particolare considerazione agli enti privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione dei beni al Comune.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al presente articolo avviene nell'esercizio successivo, previa presentazione del rendiconto della gestione relativa all'anno per il quale il contributo è stato concesso.
4. L'intervento del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei suddetti enti.
5. Gli enti privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengano realizzate con il concorso del Comune.

ART. 5
PATROCINIO GRATUITO

1. Il Patrocinio consiste in un riconoscimento, da parte del Comune, della particolare valenza delle iniziative proposte.
2. Il gratuito patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso con atto del Sindaco o dell'Assessore delegato.
3. La concessione del gratuito patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore della manifestazione per la quale viene concesso e, per gli stessi, deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO II

ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE
E TURISTICA

ART. 6
FINALITA'

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, turistiche e educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che organizzano e svolgono attività di promozione culturale ed formativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
 - d) a favore di soggetti che, senza scopo di lucro, promuovono progetti culturali fra i giovani del Comune e di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, pubblicizzazione di prodotti locali (es. sagra della ciliegia) rassegne, fiere, aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, storiche che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione. (es. festa Patronale).

ART.7
PRESENTAZIONE ISTANZA

1. I soggetti di cui al precedente articolo, interessati ad ottenere i benefici previsti dal presente Regolamento, devono presentare, secondo il modello di cui all'allegato "B"), istanza scritta corredata da:
 - a) finalità del progetto e programma dettagliato della manifestazione (o iniziativa) con la precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata;
 - b) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.
2. L'istanza dovrà essere debitamente firmata dal Presidente o dal legale rappresentante e documentata come previsto nel precedente comma.

ART. 8
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO

1. La concessione dei contributi viene effettuata con provvedimento della Giunta Comunale, tenuto conto dell'effettiva rilevanza formativa e culturale, sia dell'attività già svolta che di quella programmata, previa istruttoria compiuta dal Settore competente Affari Generali.
Nell'assegnazione del contributo, la Giunta Comunale attribuisce particolare rilevanza all'interesse e al coinvolgimento che il progetto riveste per la comunità locale, nonché all'apporto qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Le modalità di assegnazione sono le seguenti:
 - l'erogazione dei contributi finanziari viene disposto, a seguito di presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto debitamente sottoscritto dal Presidente o dal legale rappresentante, che si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato. Non è possibile erogare somme in acconto; le ditte di cui il beneficiario si serve non possono emettere fattura direttamente a carico del Comune.

ART. 9
RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO

1. Se in sede di verifica del rendiconto per le attività realizzate, viene accertata una spesa sostenuta inferiore a quella ammessa a contributo, la Giunta Comunale provvederà, con proprio atto deliberativo, a rideterminare il nuovo importo del contributo.

CAPO III
ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE
DEL TEMPO LIBERO

ART. 10
FINALITA'

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di Enti e Società di promozione sportiva e di Associazioni del tempo libero.

3. Saranno privilegiati gli Enti e le Associazioni che perseguono le seguenti finalità:
 - a) promozione di attività sportiva che coinvolgano bambini, anziani e persone diversamente abili;
 - b) promozione di attività sportive e ricreative rivolte ai giovani attraverso organizzazione di manifestazioni locali e attivazione di studi e ricerche sulla pratica di nuove discipline;
 - c) organizzazione di corsi di perfezionamento nelle varie attività sportive, non escluse quelle connesse agli aspetti ecologico-ambientali.

ART.11 PRESENTAZIONE ISTANZE

1. Gli Enti, le Società e le Associazioni che operano per il raggiungimento dei fini indicati nel precedente articolo, interessati ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, devono presentare, istanza scritta ai sensi dell'art. 7), corredata dalla seguente documentazione:
 - Relazione descrittiva del programma per il quale si richiede il finanziamento con indicazione dei costi presuntivi.
 - Dichiarazione di responsabilità che l'Ente o Associazione non persegue fini di lucro.
2. L'istanza redatta in forma libera, deve essere firmata dal Presidente o dal legale rappresentante.

ART. 12 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO

1. Nella valutazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi devono incidere i seguenti elementi:
 - la consistenza del servizio offerto nell'avviamento all'attività sportiva, nella formazione dei giovani, nel numero dei partecipanti, in relazione agli eventuali risultati tecnici conseguiti;
 - durata dell'attività riferita all'anno solare.
2. L'erogazione del contributo viene disposto secondo le modalità di cui agli articoli 8) e 9).- Si applica l'art. 9) per l'eventuale rideterminazione del contributo.

ART. 13 PRESENTAZIONE CONSUNTIVO

1. A consuntivo, ai fini della liquidazione, le domande devono essere corredate da:
 - relazione illustrativa delle attività svolte (finalità, organizzazione, ecc.);
 - rendiconto analitico delle spese sostenute (firmato dal Presidente o dal legale rappresentante).

CAPO IV PROMOZIONE DEL SETTORE SCOLASTICO

ART. 14 FINALITA'

1. Nel campo scolastico i settori di competenza dell'Amministrazione Comunale sono:

- a) attività di sostegno per l'integrazione scolastica (disabilità, disagio sociale, integrazione linguistica per bambini di altre Nazioni);
 - b) progetti di percorsi formativi nelle scuole di ogni ordine e grado, da realizzare d'intesa con le Autorità scolastiche.
2. I singoli interventi, di cui al precedente comma, possono essere richiesti direttamente dagli istituti scolastici o da enti, cooperative, associazioni o privati, operanti in campo scolastico.

ART. 15 INTERVENTI

1. Gli interventi dell'Amministrazione Comunale nel settore di cui al precedente art.14, si distinguono in:
 - a) concessione di patrocinio senza intervento finanziario che costituisce il riconoscimento da parte dell'Ente del particolare valore formativo delle iniziative organizzate da altri soggetti pubblici e privati;
 - b) concessione del patrocinio con contributo finanziario a favore dei soggetti richiedenti per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative di particolare valore formativo;
 - c) sovvenzioni per iniziative progettuali proposte dai soggetti di cui all'art. 14 da loro realizzati direttamente e finanziate interamente o parzialmente dall'Amministrazione comunale (corsi di lingua, corsi di dizione, spettacoli, attività teatrali, musicali, ecc.), presso le scuole di ogni ordine e grado).

ART. 16 ISTANZE PER PATROCINIO

1. La richiesta di patrocinio gratuito o con intervento finanziario di cui all'art. 15, deve essere indirizzata, al Sindaco o all'Assessore delegato, in forma libera e deve contenere ogni utile notizia per la valutazione dell'iniziativa;
2. Il patrocinio, con o senza intervento finanziario, viene concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato, con proprio atto.
3. Alla richiesta sottoscritta dal Dirigente di Istituto o dal legale rappresentante devono essere allegati:
 - a) le finalità e il programma dell'iniziativa;
 - b) il preventivo analitico delle spese previste.
4. L'erogazione del contributo finanziario connesso al patrocinio, viene effettuata con le stesse modalità degli altri contributi.

CAPO V TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI STORICI E TRADIZIONALI

ART. 17 INTERVENTI

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di Associazioni, Comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali

- ed ambientali, storici, artistici e monumentali;
- c) alle iniziative di mostre ed esposizioni che hanno come fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e le iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati, dalla presentazione dell'istanza, che può essere in forma libera, fino alla rendicontazione, di cui agli artt.7, 8 e 9.-

CAPO VI **INTERVENTI STRAORDINARI**

ART. 18 **INIZIATIVE VARIE**

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, organizzate nel territorio comunale, anche da Enti non iscritti nella carta delle Associazioni e, per le quali a giudizio discrezionale della Giunta, sussista un interesse generale della comunità, su richiesta degli organizzatori, l'intervento del Comune può essere accordato sulla base della presentazione di un programma da parte degli organizzatori indicante anche le spese previste.
2. Per l'assegnazione, la rideterminazione ed il rendiconto si applicano gli artt. 7), 8) e 9) del presente Regolamento.

CAPO VII **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 19 **CARTA DELLE ASSOCIAZIONI**

1. E' istituita la Carta delle Associazioni, al fine di disciplinare l'accesso agli interventi pubblici.
2. L'iscrizione alla Carta è annuale ed è riservata alle Associazioni costituite nel rispetto delle leggi vigenti.
3. Le Associazioni che intendono iscriversi alla Carta, devono inoltrare l'istanza a questa Amministrazione comunale, utilizzando il modello già di cui all'allegato "C", entro un termine stabilito dall'Amministrazione.
4. Per le Associazioni, l'iscrizione alla Carta costituisce condizione indispensabile per accedere ai benefici di cui al presente Regolamento, salvo quanto disposto all'art.18.

ART. 20 **DINIEGO DI SOVVENZIONI**

1. L'attribuzione di un contributo non può costituire titolo, né diritto od aspettativa ad ottenerlo negli anni successivi.
Dal che ne deriva che i soggetti assegnatari nulla potranno reclamare ove negli anni successivi la sovvenzione stessa venisse negata o ridimensionata nella sua entità.

ART.21

1. Il presente Regolamento sostituisce il " Regolamento comunale per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi a favore di persone ed Enti" approvato con delibera di C.C. n.39 del 21/6/1999.

ALL. "A")

**AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
TURI**

OGGETTO: Domanda per la concessione di contributo per attività ordinaria.

Il sottoscritto nato
a il, residente in
Via, n. (C.F.....);

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante dell'Associazione

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'attività ordinaria annuale che l'Associazione svolge nel Comune di Turi.

Il sottoscritto dichiara che l'Associazione suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa *di* alcun partito;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per le proprie attività ;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 200__ dell'importo di Euro _____;

Allega alla presente i seguenti documenti sottoscritti in originale:

- Bilancio di previsione;
- Programma dettagliato delle attività.

Si impegna, altresì, a far risultare dagli atti attraverso i quali realizza la propria attività, che la stessa è realizzata con il concorso del Comune.

Lì, _____

ALL. "B")

**AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
TURI**

OGGETTO: Domanda per la concessione di contributo (per manifestazione, iniziativa, ecc.)

Il sottoscritto nato a il, residente in Via, n. (C.F.....) ;

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante dell'Associazione.....

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dalal della seguente manifestazione o iniziativa:

Il sottoscritto dichiara che:

- scopo organizzativo della manifestazione (o iniziativa) suddetta non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per la manifestazione (o iniziativa) sopra illustrata;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 200__ dell'importo di Euro _____ per manifestazione (o iniziativa) avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente;

Allega alla presente i seguenti documenti sottoscritti in originale:

- finalità e programma dettagliato della manifestazione (o dell'iniziativa);
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con cui le stesse verranno finanziate.

Lì, _____

ALL."C")

**AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
TURI**

OGGETTO: Domanda per l'iscrizione alla "CARTA" delle Associazioni.

Il Sottoscritto..... Presidente dell'Associazione
.....con sede sociale in
Via n. (tel.);

CHIEDE

l'iscrizione dell'Associazione alla Carta delle
Associazioni del Comune di Turi.

A titolo di documentazione allega:

- Copia dello statuto associativo.

Turi,

(firma)

1) Nome e recapito del Presidente

.....
.....C.F. (.....);

2) Breve dichiarazione illustrativa sull'attività dell'Associazione:

.....
.....

3) Eventuali attività promozionali:

.....